



CITTÀ DI CASSANO D'ADDA
(Città metropolitana di Milano)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

N. 15 del 13/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMU, TARI E TASI - ANNO 2016.

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica convocata alle ore 20:30 e in continuazione di seduta.

L'anno **2016**, il giorno **13** del mese di **Aprile**, alle ore **20:30**, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Maviglia Roberto	Sindaco	Presente
Caramelli Aristide	Presidente del	Presente
Cantu' Roberto	Capo Gruppo	Presente
Bertini Giulia	Consigliere	Presente
Forcella Giacomo Maria	Consigliere	Presente
Coppo Marina	Consigliere	Presente
Colombo Lorenzo	Capo Gruppo	Presente
Franceschini Domenico	Consigliere	Presente
Ravasi Ignazio	Consigliere	Presente
Canali Marco	Consigliere	Presente
Zanaboni Pietro Matteo	Capo Gruppo	Presente
Lomini Mario	Consigliere	Assente
Casirati Eleonora	Capo Gruppo	Assente
Mambretti Leonardo	Consigliere	Assente
Colombo Fabio	Consigliere	Presente
Moretti Andrea Angelo	Capo Gruppo	Presente
Savino Andrea	Capo Gruppo	Presente

N. Presenti 14 N. Assenti 3

Partecipa il Segretario Generale, Palma Giovannino, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Caramelli Aristide nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (**IUC**), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (**IMU**) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (**TARI**) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (**TASI**), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

TENUTO CONTO che l'**IMU** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

RICHIAMATA inoltre la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'**IMU**, ha previsto:

- la **riduzione al 50%** dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'**esenzione dall'imposta** a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la **modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli**, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la **riduzione del 75%** a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica

dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

TENUTO CONTO che la **TARI**:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

TENUTO CONTO che la **TASI**:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati

dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per la disciplina **TASI** sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevedono:

- ➡ un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- ➡ la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- ➡ la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione di della Giunta Comunale n. **20 del 04 febbraio 2016**;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- ➡ è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999;
- ➡ è stato applicato un tasso di copertura dei costi del servizio di cui sopra pari al 100%;
- ➡ le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

EVIDENZIATO come la disciplina della **TARI** contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità

ai comuni per quanto riguarda:

- ➡ i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- ➡ la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660);

ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- ➡ definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- ➡ stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649);
- ➡ demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- ➡ concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652);
- ➡ eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

RICHIAMATO infine l'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 47/2014 (conv. in legge n. 80/2014), il quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 ha ridotto la TARI al 33,33% sull'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini residenti all'estero, già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito;

VERIFICATO che l'Amministrazione sulla base della valutazione dei dati storici relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha ritenuto di applicare i seguenti criteri:

- Ka standard per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kb medio per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kc max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1, 3, 10, 11, 22, 24 e 27;
- Kd max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1 e 10 tenute al minimo e 22, 24 e 27 ridotte al 50% del minimo;

VISTE le conseguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (**TARI**) per anno **2016**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, di seguito riportate:

Utenze domestiche (n. componenti)	Ka	Kb	Tariffa fissa mq	Tariffa variabile
1	0,80	0,80	€ 0,42	€ 47,74
2	0,94	1,60	€ 0,49	€ 95,48
3	1,05	2,00	€ 0,55	€ 119,35
4	1,14	2,60	€ 0,60	€ 155,16
5	1,23	3,20	€ 0,64	€ 190,96
6 o più	1,30	3,70	€ 0,68	€ 220,80

Cat.	Utenze non domestiche	Kc	Kd	TF	TV	Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	3,28	0,28	0,54	€ 0,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,30	0,57	€ 0,87
3	Autorimesse, magazzini senza vendita	0,57	4,90	0,40	0,80	€ 1,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,61	1,18	€ 1,79
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,45	0,85	€ 1,30
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22	0,36	0,69	€ 1,05
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,14	2,20	€ 3,34
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,75	1,46	€ 2,21
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	0,87	1,67	€ 2,54
10	Ospedali	1,07	8,81	0,75	1,44	€ 2,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,06	2,04	€ 3,10
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	0,43	0,82	€ 1,25
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	1,80	14,78	1,25	2,42	€ 3,67
15	Negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	0,83	6,81	0,58	1,11	€ 1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,24	2,39	€ 3,63
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,48	12,12	1,03	1,99	€ 3,02
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,03	8,48	0,72	1,39	€ 2,11
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	0,64	1,23	€ 1,87
21	Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,91	0,76	1,46	€ 2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,57	22,84	3,88	3,74	€ 7,62
23	Mense, birrerie hamburgerie	7,63	62,55	5,32	10,24	€ 15,56
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	16,22	2,76	2,66	€ 5,42
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,76	22,67	1,92	3,71	€ 5,63
26	Plurilicenze alimentari	2,61	21,40	1,82	3,50	€ 5,32
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,17	29,38	5,00	4,81	€ 9,81
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	1,91	3,67	€ 5,58
29	Banchi mercato generi alimentari	6,92	56,78	4,82	9,30	€ 14,12
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,33	2,57	€ 3,90

VISTO l'articolo 1, comma 26, della citata legge n. 208/2015, il quale **ha sospeso**, per l'anno **2016**, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno **2016** le seguenti aliquote di cui sopra come segue:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

STIMATO in **€ 2.110.000** il gettito derivante per l'anno **2016** dall'applicazione delle aliquote IMU di cui sopra così;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della **TASI** per l'anno **2016**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

STIMATO in **€ 530.000** il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 61 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;

- ➡ manutenzione del verde;
- ➡ sgombero della neve;
- ➡ protezione civile;
- ➡ biblioteca;
- ➡ attività culturali e manifestazioni;
- ➡ URP/sportello polifunzionale;
- ➡ SUAP-SUE;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, declinati nel bilancio di previsione e che danno le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 404.100,00
2	Sicurezza	€ 703.730,00
3	Manutenzione strade	€ 14.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 362.234,50
5	Sgombero della neve	€ 31.000,00
6	Protezione civile	€ 54.120,00
7	Biblioteca	€ 266.612,00
8	Attività culturali e manifestazioni	€ 95.500,00
9	URP/sportello polifunzionale	-
10	SUAP-SUE	€ 17.000,00
TOTALE		€ 1.948.296,50

a fronte di un gettito di **€ 530.000** (copertura 27,20%);

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI inoltre:

- ➔ il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000;
- ➔ il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- ➔ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- ➔ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTI infine:

- il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del **Responsabile del Settore 9. Tributi** in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e del **Responsabile del Settore 2. Finanziario - Responsabile del Servizio Finanziario** in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del relativo punto iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare del **13 aprile 2016**, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ed **alla quale si rinvia**;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (F. Colombo, A. Moretti, A. Savino), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno **2016**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe **TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate;

Utenze domestiche (n. componenti)	Ka	Kb	Tariffa fissa mq	Tariffa variabile
1	0,80	0,80	€ 0,42	€ 47,74
2	0,94	1,60	€ 0,49	€ 95,48
3	1,05	2,00	€ 0,55	€ 119,35
4	1,14	2,60	€ 0,60	€ 155,16
5	1,23	3,20	€ 0,64	€ 190,96
6 o più	1,30	3,70	€ 0,68	€ 220,80

Cat.	Utenze non domestiche	Kc	Kd	TF	TV	Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,40	3,28	0,28	0,54	€ 0,82
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50	0,30	0,57	€ 0,87
3	Autorimesse, magazzini senza vendita	0,57	4,90	0,40	0,80	€ 1,20
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,61	1,18	€ 1,79
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,45	0,85	€ 1,30
6	Esposizioni ed autosaloni	0,51	4,22	0,36	0,69	€ 1,05
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,14	2,20	€ 3,34
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,75	1,46	€ 2,21
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	0,87	1,67	€ 2,54
10	Ospedali	1,07	8,81	0,75	1,44	€ 2,19
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,06	2,04	€ 3,10
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	0,43	0,82	€ 1,25
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
14	Edicola, farmacia, tabaccherie	1,80	14,78	1,25	2,42	€ 3,67
15	Negozi particolari: fialatelia tende e tessuti ecc.	0,83	6,81	0,58	1,11	€ 1,69
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,24	2,39	€ 3,63
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica	1,48	12,12	1,03	1,99	€ 3,02
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti	1,03	8,48	0,72	1,39	€ 2,11
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto	1,41	11,55	0,98	1,89	€ 2,87
20	Attività industriali con capannone di produzione	0,92	7,53	0,64	1,23	€ 1,87
21	Attività artigianali di produzione beni	1,09	8,91	0,76	1,46	€ 2,22
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	5,57	22,84	3,88	3,74	€ 7,62
23	Mense, birrerie hamburgerie	7,63	62,55	5,32	10,24	€ 15,56
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	16,22	2,76	2,66	€ 5,42
25	Supermercati, macellerie e generi alimentari	2,76	22,67	1,92	3,71	€ 5,63
26	Plurilicenze alimentari	2,61	21,40	1,82	3,50	€ 5,32
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio	7,17	29,38	5,00	4,81	€ 9,81
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	1,91	3,67	€ 5,58
29	Banchi mercato generi alimentari	6,92	56,78	4,82	9,30	€ 14,12
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,33	2,57	€ 3,90

- 2) **DI QUANTIFICARE** in **€ 2.085.300,00** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (al lordo dell'addizionale provinciale), dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 3) **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'**IMU** per l'anno **2016**, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 4) **DI STIMARE** in **€ 2.110.000** il gettito complessivo **IMU** per l'anno **2016** derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 5) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote **TASI** per l'anno **2016**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

- 6) **DI STIMARE** in **€ 530.000** il gettito della **TASI** derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 7) **DI STABILIRE** in **€ 1.948.296,50** i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito **TASI**, con un tasso di copertura pari al 27,20%;
- 8) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore 9. Tributi e Risorse locali il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 9) **DI PUBBLICARE** le aliquote **IUC** (IMU, TARI e TASI) sul sito internet istituzionale del

Comune di Cassano d'Adda www.comune.cassanodadda.mi.it;

10) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, essendo la stessa propedeutica all'approvazione del Bilancio 2016-2018, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (F. Colombo, A. Moretti, A. Savino), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a, **Paolo Dolci Responsabile del SETTORE 9. TRIBUTI** esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** attestante la **regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa** della **sopra estesa proposta**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 05 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9. TRIBUTI
F.to: Paolo Dolci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta **Daniela Nossa, Responsabile del SETTORE 2. FINANZIARIO – Responsabile del Servizio Finanziario**, esprime **PARERE favorevole** in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** della **sopra estesa proposta di deliberazione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 06 aprile 2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2. FINANZIARIO
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Daniela Nossa

Di quanto sopra e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

F.to: Caramelli Aristide

Il Segretario Generale

F.to: Palma Giovannino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 29/04/2016 al 14/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d'Adda, 29/04/2016

L'Operatore responsabile della pubblicazione

F.to: Teresa Fuciletti

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/04/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/05/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Cassano d'Adda, 09/05/2016

Il Responsabile dell'esecutività

Giovannino Palma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cassano d'Adda, 29/04/2016

Il Vice Segretario Generale

Giovannino Palma